



COMUNE DI BRAONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Statuto del Comune di Braone (BS)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 9 ottobre 1991 con deliberazione n. 33. Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 31 dicembre 1991 - n. 26963.

Modifiche adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 28/02/1996 con deliberazione n. 14 – esecutiva per decorrenza dei termini il 31/03/1996

Modifiche adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 29/09/2009 con deliberazione n. 33 – immediatamente eseguibile

INDICE

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità e criteri dell'azione del Comune
- Art. 3 - Programmazione
- Art. 4 - Partecipazione, informazione e accesso alle strutture
- Art. 5 - Collaborazione con gli enti
- Art. 6 - Gestione dei servizi
- Art. 7 - Territorio e sede comunale
- Art. 8 - Stemma e gonfalone

Titolo I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Rapporti con la comunità locale

- Art. 9 - Principi generali
- Art. 10 - Partecipazione alla formazione di atti
- Art. 11 - Organismi di partecipazione
- Art. 12 - Consultazione della popolazione
- Art. 13 - Referendum
- Art. 14 - Effetti del referendum
- Art. 15 - Ammissione di istanze
- Art. 16 - Diritto di informazione
- Art. 17 - Diritto di accesso
- Art. 18 - Difensore civico

Titolo II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 19 - Organi elettivi

Capo I

Il Consiglio Comunale

- Art. 20 - Attribuzioni e competenze
- Art. 21 - Unità funzionale del Consiglio
- Art. 22 - Consigliere anziano
- Art. 23 - Presidenza delle sedute
- Art. 24 - Compiti del Presidente
- Art. 25 - Composizione dei gruppi consiliari
- Art. 26 - Conferenza dei capi-gruppo
- Art. 27 - Commissioni consiliari
- Art. 28 - Compiti delle commissioni consiliari permanenti
- Art. 29 - Adempimenti preliminari dopo le elezioni
- Art. 30 - Dimissioni dei consiglieri
- Art. 31 - Regolamento del Consiglio
- Art. 32 - Convocazione del Consiglio
- Art. 33 - Ordine del giorno
- Art. 34 - Pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle proposte
- Art. 35 - Sessioni
- Art. 36 - Sessioni ordinarie
- Art. 37 - Pubblicità e validità delle sedute
- Art. 38 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 39 - Votazioni
Art. 40 - Validità delle deliberazioni
Art. 41 - Elezioni di persone
Art. 42 - Assistenza alle sedute
Art. 43 - Verbalizzazione delle sedute
Art. 44 - Esame delle commissioni
Art. 45 - Votazione delle proposte
Art. 46 - Verbale
Art. 47 - Discussioni varie
Art. 48 - Mozioni, interrogazioni, interpellanze
Art. 49 - Ordini del giorno
Art. 50 - Controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri enti
Art. 51 – Abrogato
Art. 52 - Abrogato
Art. 53 - Abrogato
Art. 54 – Abrogato

Capo II

La Giunta Comunale

Art. 55 - La Giunta Comunale
Art. 56 – Composizione
Art. 57 - Abrogato
Art. 58 - Competenze
Art. 59 - Convocazione e ordine del giorno
Art. 60 - Presidenza
Art. 61 - Pubblicità delle sedute
Art. 62 - Validità delle sedute
Art. 63 - Assistenza alle sedute
Art. 64 - Verbalizzazione delle sedute
Art. 65 - Prese annotazioni delle proposte di deliberazione
Art. 66 - Votazioni e validità delle deliberazioni

Capo III

Il Sindaco

Art. 67 - Il Sindaco
Art. 68 - Competenze del Sindaco
Art. 69 - Vice Sindaco
Art. 70 - Delega del Sindaco agli assessori
Art. 71 - Delega del Sindaco ai Dirigenti quale capo dell'Amministrazione
Art. 72 - Efficacia delle deleghe

Titolo III SERVIZI

Art. 73 - Principi generali

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 74 - Organizzazione sovracomunale
Art. 75 - Rapporti tra il Comune e altri enti
Art. 76 - Convenzioni
Art. 77 - Consorzi
Art. 78 - Unione di Comuni

Art. 79 - Accordi di programma

Titolo V

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

Principi generali

Art. 80 - Principi generali

Capo II

Uffici

Art. 81 - Principi strutturali ed organizzativi

Capo III

Segretario

Art. 82 - Principi e criteri fondamentali di gestione

Titolo VI

CONTROLLI

Art. 83 - Controllo della gestione

Titolo VII

ISTITUTI DI GARANZIA, REVISIONE DELLO STATUTO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 84 - Lo Statuto

Art. 85 - I regolamenti

Art. 86 - Commissione consiliare permanente per lo Statuto

Art. 87 - Norme transitorie e finali

Art. 1 - Principi Fondamentali

1. Il Comune di Braone rappresenta la comunità di Braone ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica.
3. È ripartizione territoriale della Repubblica e sede dei decentramento dei servizi e degli uffici dello Statuto e della Regione.

Art. 2 - Finalità e criteri dell'azione del Comune

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di trasparenza.
2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - b) il sostegno della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la collaborazione di organizzazioni che svolgono una funzione socio-educativa;
 - c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3 - Programmazione

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatici della Regione, della Provincia e della Comunità Montana di Valle Camonica.

Art. 4 - Partecipazione, informazione e accesso alle strutture

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle strutture dell'Ente. Tale informazione avverrà con gli strumenti ritenuti più idonei.
3. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio» per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 5 - Collaborazione con gli enti

1. Il Comune favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana, i Comuni e altri enti pubblici.

Art. 6 - Gestione dei servizi

1. Ogni qualvolta ricorrano le condizioni tecniche, economiche e di opportunità sociale previste dalla legge, nella gestione dei servizi il Comune privilegia le forme della società di capitali o della concessione ai privati, individuati con le modalità e nelle forme contemplate dalla legge e dal regolamento.
2. L'Amministrazione individua, in sede di predisposizione di programmi, gli standards ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati, ogni qualvolta sia previsto dalla legge regionale o da atti della Provincia e comunque ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile.

Art. 7 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 12.37 kmq confina a Nord con il Comune di Ceto, e a Est con il Comune di Breno, a Sud con il Comune di Niardo e a Ovest con il Comune di Losine.
2. Il Municipio sede comunale è ubicato in Braone Via Re al numero civico 2.
3. Le adunanze degli organi collegiali elettivi si svolgono nella sede comunale; in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche nei luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 8 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Braone e con lo stemma concesso con Decreto del Consiglio dei Ministri n. 4016 del 4 ottobre 1984.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubblicazioni ricorrenze si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, o senza espressa autorizzazione degli organi preposti sono vietati.

Titolo I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Rapporti con la comunità locale

Art. 9 - Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, privilegiando le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.
2. Il Comune favorisce con appositi interventi le associazioni e le istituzioni laiche e di culto che operano nei settori della assistenza, dell'istruzione, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Comune valorizza e sostiene anche con incentivi economici l'attività degli enti e delle libere associazioni autonome che perseguono finalità di rilevanza sociale, culturale e formativa (della persona).

Art. 10 - Partecipazione alla formazione di atti

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere anche nei casi non previsti dalla legge e dal

regolamento, alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze delle competenti commissioni consiliari, o indirettamente, interpellando i responsabili di tali categorie.

Art. 11 - Organismi di partecipazione

1. Tra gli organismi di partecipazione, vi sono le consulte, nominate dal Consiglio, che hanno lo scopo di collaborare nell'attività amministrativa in campo economico, sociale, urbanistico, sportivo, culturale, ricreativo.
2. Le consulte di cui al comma precedente, esprimono, se richiesto dagli organi deliberanti, un parere, facoltativo e non vincolante, su tutte le questioni che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.
3. Apposito regolamento provvede a definire i criteri di composizione, il numero dei membri e i loro requisiti, nonché il funzionamento delle consulte.

Art. 12 - Consultazione della popolazione

1. Il Comune può indire, per dibattere problemi di carattere generale, pubbliche assemblee di cittadini. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di 20 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, nel quale caso sono tenute entro 10 giorni dal deposito della richiesta, alla presenza del Sindaco o di un suo delegato.
2. Il luogo, la data, l'ora dell'assemblea e l'oggetto del dibattito devono essere portati a conoscenza della cittadinanza mediante avvisi murali da affiggersi almeno 3 giorni prima della riunione.

Art. 13 - Referendum

1. 1/4 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono chiedere l'indizione di referendum consultivi, su materie di esclusiva competenza del Comune, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento stabilisce le procedure, le garanzie, gli effetti del referendum.
3. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Art. 14 - Effetti del Referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 15 - Ammissione di istanze

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia al loro esame.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale rispondono alle istanze, alle petizioni e alle proposte di propria competenza entro 30 giorni dalla loro presentazione.

3. Il Consiglio comunale esamina le istanze e le petizioni di cui al primo comma nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.

Art. 16 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste all'articolo successivo.
2. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi fondamentali sopra enunciati.

Art. 17 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto, sia singoli che associati, di accedere, facendo domanda scritta, agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione nonché quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 18 - Difensore civico

L'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale verranno disciplinati dallo Statuto comunale, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 8 della legge 816/1990, n. 142, mediante la procedura di modifica statutaria prevista dall'art. 4 della legge 142/90.

Titolo II ORGANI DEL COMUNE

Art. 19 - Organi Elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune, il Consiglio ed il Sindaco.

Capo I

Il Consiglio Comunale

Art. 20 - Attribuzioni e competenze

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo, e possiede autonomia organizzativa e funzionale con le competenze stabilite dall'art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. .
Il consiglio comunale è composto dal sindaco, che lo presiede e da dodici membri. La prima seduta del consiglio neo-eletto deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inerzia, provvede in via sostitutiva il prefetto. Il consiglio comunale non può deliberare se non intervengono almeno sette

consiglieri, in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano quattro consiglieri ... omissis ...

Art. 21 - Unità funzionale del Consiglio

1. Sono diretta emanazione del Consiglio Comunale il Presidente, i gruppi consiliari, le commissioni consiliari.

Art. 22 - Consigliere anziano

1. Il consigliere anziano è il consigliere comunale che ha riportato più voti al momento della elezione del consiglio.

Art. 23 - Presidenza delle sedute

1. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco, e, in caso di assenza o impedimento di questi, dall'Assessore anziano.
2. Qualora non siano presenti in aula il Sindaco e gli altri Assessori, il Consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.
3. Gli assessori non consiglieri non possono presiedere il Consiglio.

Art. 24 - Compiti del presidente

1. Il presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio comunale concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle elezioni con l'assistenza di due scrutatori, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere, che reiteratamente violi il regolamento del Consiglio comunale, o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 25 - Composizione dei gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere a un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre consiglieri.
3. I consiglieri che non possano costituire un gruppo o che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto.
4. Un gruppo può essere composto anche da due consiglieri o da un solo consigliere, purché questi siano gli unici o l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto due o un solo seggio.
5. Ciascun gruppo elegge un presidente.
6. In difetto è considerato presidente di gruppo il consigliere più anziano del gruppo stesso.

Art. 26 - Conferenza dei capi-gruppo

1. La conferenza dei capigruppo è formata dai presidenti di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.

2. Il regolamento determina i poteri della conferenza dei capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 27 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari permanenti e commissioni speciali per l'esame di particolari problemi, la cui composizione, i cui compiti e i cui poteri sono stabiliti dal proprio regolamento.
2. Il regolamento del Consiglio individua i casi in cui le sedute delle commissioni sono pubbliche, assicura la presenza delle minoranze in seno alle commissioni permanenti e speciali e disciplina le modalità per le consultazioni e le audizioni.

Art. 28 - Compiti delle commissioni consiliari permanenti

1. Spetta altresì alle commissioni consiliari permanenti collaborare con il Consiglio nell'esame di proposte di deliberazioni presentate al Consiglio ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2. Spetta altresì alle commissioni consiliari permanenti ogni altro compito loro assegnato dallo Statuto o dal regolamento.

Art. 29 - Adempimenti preliminari dopo le elezioni

Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti.

Art. 30 - Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari”;
3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il sindaco o un assessore da esso delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato inspettivo presentato dai consiglieri.
6. Il regolamento disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
7. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
8. Il regolamento disciplina i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni.

Art. 31 - Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Nel caso che tale maggioranza non venga raggiunta,

la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e il regolamento risulta approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 32 - Convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco convoca il Consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
2. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Il Consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa determinazione del Sindaco.

Art. 33 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco e dalla Giunta che prima di stilarlo consultano i capigruppo consiliari.
2. Il regolamento del consiglio riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione sulle proposte di iniziativa consiliare, a quelle delle minoranze, alle interrogazioni alle interpellanze e alle mozioni.

Art. 34 - Pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle proposte

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati all'Albo Pretorio almeno tre giorni precedenti quello fissato per la seduta.
2. Le proposte di deliberazione consiliare, le mozioni, le interrogazioni e le interpellanze da iscrivere all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria almeno tre giorni prima della pubblicazione.
3. In caso di comprovata urgenza, i termini di cui al comma 1 e 2 sono ridotti della metà.
4. Il regolamento stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo di deposito.

Art. 35 - Sessioni

1. Il Consiglio comunale articola normalmente la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 36 - Sessioni ordinarie

1. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali è posto in discussione il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Art. 37 - Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio.
2. Qualora la seduta non possa avere luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei

- consiglieri e degli assessori non consiglieri assenti giustificati, i nomi dei consiglieri e degli assessori non consiglieri assenti ingiustificati.
3. L'elenco degli assenti ingiustificati è affisso all'albo pretorio per la durata di 15 giorni.

Art. 38 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del Consiglio.
2. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e nelle modalità stabilite dal regolamento del consiglio.
3. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
4. Il regolamento del Consiglio stabilisce forme di contingentamento delle discussioni.
5. Il regolamento prevede strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei consiglieri.

Art. 39 - Votazioni

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui lo Statuto prevede la votazione per appello nominale.
3. Con l'eccezione nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti apprezzamenti e valutazioni di persone avvengono a scrutinio segreto.
4. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 40 - Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide quanto ottengono la maggioranza dei votanti, salvo speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto.
2. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge e dallo Statuto.

Art. 41 - Elezioni di persone

1. Quando la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze speciali nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune, risultano eletti colui o coloro, che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
2. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro, espressioni della minoranza e da questa designati, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
3. Le elezioni avvengono, salve le eccezioni stabilite dal regolamento del Consiglio, sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 42 - Assistenza alle sedute

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di stendere il processo verbale delle sedute e di redigere il parere sugli emendamenti presentati e pareri tecnico giuridici su quesiti posti dal Presidente, dagli assessori e dai consiglieri.

Art. 43 - Verbalizzazione delle sedute

1. Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale integrale o sommario, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il Consiglio e dal Segretario comunale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.
2. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

Art. 44 - Esame delle commissioni

1. Il regolamento stabilisce in quali casi e con quale modalità le commissioni consiliari rendono un parere sulle proposte di deliberazione.

Art. 45 - votazione delle proposte

1. Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Art. 46 - Verbale

1. Di ciascuna deliberazione approvata dal Consiglio è redatto verbale, contenente la proposta del titolare dell'iniziativa, gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, con l'esito delle votazioni; il verbale indica altresì i nomi dei consiglieri intervenuti nella discussione e i voti favorevoli, quelli contrari e quelli di astensione.
2. Il verbale è sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto la seduta durante la trattazione e il voto della proposta, e dal Segretario comunale o colui che lo ha sostituito.

Art. 47 - Discussioni varie

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 33, il Consiglio comunale può discutere su temi che interessano l'Amministrazione comunale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 48 - Mozioni, interrogazioni, interpellanze

1. I consiglieri possono presentare e chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di mozioni, interrogazioni, interpellanze tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da eseguire nella trattazione di un affare.

Art. 49 - Ordini del giorno

1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, o nel caso previsto dall'art. 31, ciascun consigliere può presentare al voto del Consiglio ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione della Giunta e del Consiglio.

Art. 50 - Controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri enti

1. In occasione della sessione di esame del Conto Consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, associazioni, presentano una relazione sull'attività svolta.
2. Il regolamento disciplina le modalità del dibattito relativo e i casi in cui esso può concludersi con un voto.

Art. 51 – ABROGATO

Art. 52 - ABROGATO

Art. 53 - ABROGATO

Art. 54 - ABROGATO

Capo II

La Giunta Comunale

Art. 55 - La Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di Governo del Comune, che impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità, stabiliti negli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

Art. 56 - Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore ad un terzo del numero dei consiglieri comunali, di cui uno con funzioni di vice-sindaco.

Art. 57 – ABROGATO

Art. 58 - Competenze

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui il vice-sindaco con funzioni di vice-presidente, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consiglieri.
2. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della rispettiva giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati (senza computare a tal fine il Sindaco) e viene messa in

discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione - Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 141 del T.U.E.L.

4. La carica di assessore è compatibile con la carica di consigliere comunale. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune. Al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del sindaco e del segretario, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e nell'amministrazione del Comune, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
5. Nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge, spetta peraltro alla Giunta Comunale deliberare:
 - a) l'approvazione di convenzioni con Comuni e Provincia che non comportino gestione coordinata di funzioni o servizi, ne richiedano specifiche apposizioni di fini e forme di consultazione degli enti contraenti;
 - b) le perizie suppletive di variante entro i termini stabiliti dalla legge;
 - c) l'approvazione, sulla base del regolamento dei contratti, di contratti d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile;
 - d) le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali di durata superiore all'anno, salvo quelle di competenza del Sindaco (del Segretario, dei dirigenti);
 - e) le somministrazioni di forniture di beni e servizi, compresi le manutenzioni ordinarie, sulla base dei regolamenti di contabilità e dei contratti;
 - f) gli acquisti, le alienazioni, le accettazioni, i rifiuti, di lasciti o doni di beni mobili e di valori mobiliari;
 - g) le variazioni delle tariffe, che non comportino modifica della disciplina generale;
 - h) le servitù di ogni genere e tipo;
 - i) le locazioni attive e passive;
 - l) l'attribuzione di benefici di carattere giuridico o economico derivanti da norme di legge o di regolamento;
 - m) l'acquisto o l'alienazione di quote o di azioni in società di capitali cui il Comune già partecipa e che non comportino variazioni del controllo della società;
 - n) gli atti in materia di personale, ad eccezione di quelli attribuiti al Sindaco, al Segretario, ai Dirigenti;
 - o) le elezioni e le designazioni, diverse da quelle attribuite alla competenza del Consiglio comunale, e con i criteri previsti dall'art. 25, per le quali la legge statale o regionale non preveda la rappresentanza delle minoranze o il raggiungimento di maggioranze speciali, nonché le elezioni e le designazioni per le quali gli atti fondamentali degli enti presso i quali esse sono effettuate non individuino competenze diverse;
 - p) le azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi dal Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi.Spetta altresì alla Giunta comunale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, che la legge o lo Statuto non riservano agli altri organi del Comune, al Segretario, ai Dirigenti.

Art. 59 - Convocazione e ordine del giorno

1. La Giunta comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce.

Art. 60 - Presidenza

1. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
2. Qualora non siano presenti il Sindaco o il Vice Sindaco la Giunta è presieduta dall'assessore anziano.

Art. 61 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
2. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio, senza diritto di voto, in qualità di tecnici, esperti e funzionari, per riferire su particolari problemi.

Art. 62 - Validità delle sedute

1. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 63 - Assistenza alle sedute

1. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario o un suo sostituto.
2. Il Segretario o chi lo sostituisce può farsi assistere da altri impiegati del Comune.
3. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico giuridici su quesiti posti dalla Giunta, nonché di stendere il processo verbale della seduta.

Art. 64 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione, nonché l'indicazione degli argomenti trattati che non hanno dato luogo a formale deliberazione, e l'orientamento espresso dalla Giunta su tali argomenti.
2. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 65 - Prese annotazioni delle proposte di deliberazione

1. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun assessore, accompagnata dai pareri, dai visti e dalle attestazioni richieste dalla legge.

Art. 66 - Votazioni e validità delle deliberazioni

1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.
2. La deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza dei votanti.

3. Coloro che prendono parte alla votazione e dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.
4. ABROGATO

Capo III

Il Sindaco

Art. 67 - Il Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. In casi di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
3. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo consiglio.
4. Il sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
6. Le modalità di elezione del sindaco sono quelle previste dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, modificata ed integrata dalla legge 15 ottobre 1993, n. 415.
7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
8. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del presente incarico.
9. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8/6/1990, n. 142, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
10. ABROGATO
11. Il vice-sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
12. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui sopra, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
13. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

Art. 68 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco ha le attribuzioni e competenze di cui all'art. 36 della Legge 142/90 modificato dagli artt. 12 e 13 della legge n. 81/93.

Art. 69 - Vice Sindaco

1. Il vice-sindaco è nominato dal sindaco e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dall'art. 67.
2. Delle deleghe rilasciate al vice sindaco e agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 70 - Delega del Sindaco agli assessori

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.
2. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza.
3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.
4. Al medesimo assessore non possono essere delegate funzioni che afferiscono a diverse unità organizzative.

Art. 71 - Deleghe del Sindaco ai Dirigenti quale capo dell'Amministrazione

Omissis. (*)

(*) L'articolo è stato annullato con provv.to del CO.RE.CO. atti n. 26963 del 31 dicembre 1991.

Art. 72 - Efficacia delle deleghe

Le deleghe di cui al presente Capo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

Titolo III SERVIZI

Art. 73 - Principi generali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per effetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile nella comunità locale.
2. La scelta della miglior forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi di gestione in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra l'affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra gestione locale in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché fra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione attuale ed efficiente.
6. Il Comune sostiene e concorre anche economicamente al funzionamento degli enti o associazioni operanti sul territorio che esplicano servizi di spiccato carattere sociale, in particolare quei servizi rivolti indistintamente alla collettività e rientranti tra le competenze proprie della pubblica amministrazione e sostanzialmente gestiti in forma autonoma in sostituzione della stessa.
7. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
8. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi sono disciplinati da appositi regolamenti.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 74 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, prioritariamente con la Comunità Montana di Valle Camonica, al fine di coordinare ed organizzare unicamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 75 - Rapporti tra il Comune e altri enti

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comunale con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 76 - Convenzione

1. Il Comune promuove le collaborazioni, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali per il soddisfacimento di altri servizi, privilegiando la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli accordi e gli elementi d'obbligo previsti dalla legge, vengono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 77 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statutari, persegue la costituzione di consorzi tra enti per la organizzazione e gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico e gestionale.
2. Le convenzioni oltre al contenuto prescritto dal comma 2 del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio nell'Albo pretorio degli enti consorziati.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 78 - Unione di Comuni

1. In attuazione dell'art. 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali» il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire nelle forme e con le finalità previste dalla legge unioni di comuni con termini con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire una pluralità di funzioni o di servizi.

Art. 79 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti da leggi speciali o settoriali che necessitano della attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;
 - d) il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo

I

Principi

generali

Art. 80 - Principi generali

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto.
3. Il regolamento dello statuto giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) strutture organizzativo-professionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico.

Capo

II

Uffici

Art. 81 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione delle responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità nelle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica, di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle leggi che ne disciplina stato giuridico, ruolo, funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica dal Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto e disciplinate dal regolamento.
5. Il Segretario ha inoltre il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Consiglio, dalla Giunta e dai consiglieri.

Titolo VI

CONTROLLI

Art. 83 - Controllo della gestione

1. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisore potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.
3. Il controllo della gestione è esercitata dal Revisore dei Conti.
4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con osservanza della legge.
5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo, funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente. Saranno altresì regolate le cause di incompatibilità per garantire imparzialità e indipendenza e le modalità di nomina, di revoca e di decadenza del revisore.

Titolo VII

ISTITUTI DI GARANZIA, REVISIONE DELLO STATUTO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 84 - Lo Statuto

1. Il presente Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono confermarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 85 - I regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale e nel rispetto delle leggi statali e regionali.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale.

Art. 86 - Commissione consiliare permanente per lo Statuto

1. È istituita la commissione permanente consiliare di garanzia per lo Statuto, i regolamenti e la partecipazione popolare.
2. La commissione è composta da tre consiglieri di maggioranza e da due di minoranza. La presidenza della commissione spetta alla minoranza consiliare
3. La commissione dura in carica quanto il consiglio comunale che la elegge.

Art. 87 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti presenti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con le leggi e lo Statuto.